

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3563 del 07/07/2017
Oggetto	D.P.R. N. 59/2013. DITTA REI PROGETTI S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'UTILIZZO IN AGRICOLTURA DI FANGHI BIOLOGICI PRODOTTI DA VARI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E STOCCATI PRESSO L'IMPIANTO SITI IN COMUNE DI ALSENO (PC), LOC. SALICETO, STRADA DELLE CATELLANE. AGGIORNAMENTO PER MODIFICA NON SOSTANZIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3091 del 12/06/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno sette LUGLIO 2017 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. N. 59/2013. DITTA REI PROGETTI S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'UTILIZZO IN AGRICOLTURA DI FANGHI BIOLOGICI PRODOTTI DA VARI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E STOCCATI PRESSO L'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI ALSENO (PC), LOC. SALICETO, STRADA DELLE CATELLANE. AGGIORNAMENTO PER MODIFICA NON SOSTANZIALE.

LA DIRIGENTE

VISTO il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

PRESO ATTO CHE:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la L. 30.07.15, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la L. 7.4.14, n. 56 *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTA la nota dello Sportello Unico del Comune di Alseno, datata 29.04.2017 ed iscritta al prot. Arpa di Piacenza n. 4960 del 02.05.17, con la quale è stata trasmessa l'istanza di modifica non sostanziale dell'A.U.A. in ragione dell'intervenuta *"...fusione della Ditta Von Felten S.p.a. con la Ditta Rodolfi Mansueto S.p.a. da inserire tra i produttori di fanghi biologici..."*;

RICORDATO che:

- la Ditta REI Progetti risulta in possesso dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), rilasciata ai sensi del D.Lgs. 59/2013, con atto del S.U.A.P. del comune di Alseno n. 4/2014 del 17.06.2014 (a seguito dell'adozione avvenuta con D.D. n. 592 del 31.03.2014 della Provincia di Piacenza);
- l'autorizzazione unica di cui sopra è già stata modificata con atti del S.U.A.P. del comune di Alseno n. 2/2015 del 12.02.2015 (a seguito dell'adozione avvenuta con D.D. n. 157 del 27.01.2015 della Provincia di Piacenza), n. 6/2016 del 12.06.2016 (a seguito dell'adozione avvenuta con D.D. n. 2228 del 07.07.2016 della SAC dell'Arpa di Piacenza) e n. 1/2017 del 30.01.2017 (a seguito dell'adozione avvenuta con D.D. n. 246 del 19.01.2017 della SAC dell'Arpa di Piacenza);

RISCONTRATO che l'istanza è stata avanzata per acquisire la modifica dell'AUA unicamente per quanto attiene l'autorizzazione all'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione ai sensi del D. Lgs. n. 99/1992 ed, in particolare, riguarda il solo aggiornamento di una ditta produttrice di fanghi, la Von Felten S.p.A. a seguito di fusione nella Rodolfi Mansueto S.p.A. (cfr. atto notaio dott. Giulio Almansi in data 27.06.2016 rep. n. 95320), il cui recupero in agricoltura viene appunto effettuato dalla REI Progetti;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- a) D.P.R. 7.9.2010 n. 160 (*"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38 comma 3 del decreto legge n. 112 del 2008 convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008"*);
- b) D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) recante tra l'altro norme in materia di emissioni in atmosfera, tutela delle acque dall'inquinamento, utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, gestione dei rifiuti;
- c) L.R. 1.06.06 n. 5 che all'art. 5 ha attribuito tra l'altro alle Province le funzioni amministrative in materia ambientale e la L.R. 6.3.07 n. 4 (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.);
- d) D.Lgs. 27.01.1992, n. 99, nonché la L.R. 30.05.1997, n. 15, con la quale la Regione Emilia Romagna ha delegato alle Province la competenza in ordine al rilascio delle autorizzazioni per l'utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione;
- e) L.R. 30.05.1997, n. 15, con la quale la Regione Emilia Romagna ha delegato alle Province la competenza in ordine al rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività succitate;
- f) Deliberazioni di G.R. n. 2773 del 30.12.02004 (come modificata dalla Deliberazione G. R. n. 285 del 14.02.2005), n. 1801 del 07.11.2005 e n. 297 del 13.03.2009, contenenti indirizzi e disposizioni per la gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura e per le conseguenti procedure autorizzative;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il Decentramento Amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le delibere del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23.12.2015 e n. 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione della modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale, così come richiesto dalla ditta REI PROGETTI S.R.L. con l'istanza più sopra richiamata per l'attività inerente all'utilizzo in agricoltura di fanghi biologici;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. di modificare aggiornandola la Determinazione Dirigenziale n. 592 del 31.03.2014, adottata dalla Provincia di Piacenza (e come successivamente modificata con gli atti richiamati in premessa) relativa all'utilizzo in agricoltura - ai sensi del D.Lgs. n. 99/1999 - di fanghi biologici stoccati presso l'impianto della Ditta Rei Progetti S.r.l., sostituendo nella parte dispositiva i punti "1" e "3" come di seguito:

" **1.** di adottare - ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 - l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività svolta dalla **Ditta REI Progetti S.r.l.** (COD. FISC 00428740344), avente sede legale in Parma (PR), via Fantelli n. 4/a ed impianto sito in Comune di Alseno, Loc. Saliceto, Strada delle Catellane di cui la Ditta stessa è titolare, per una quantità massima di 6.900 tonn./anno di fanghi provenienti dagli impianti di depurazione delle acque a servizio dei sotto indicati stabilimenti:

- α) **Solana S.p.a.** di Maccastorna (LO) - cod. CER 020305;
- β) **Annoni S.p.a.** di Busseto (PR) - cod. CER 020204;
- χ) **Società Cooperativa Agricola O.P.A.S.** (MN) - cod. CER 020204;
- δ) **Rodolfi Mansueto S.p.a.** (PR) - cod. CER 020305;
- ε) **Pizzoli S.p.a.** (BO) - cod. CER 020305;
- φ) **Columbus S.p.a.** (PR) - cod. CER 020305;

i fanghi potranno essere oggetto di miscelazione (R12) fra di loro, purché aventi stesso codice CER, ed inoltre il singolo fango o la miscela di fanghi dello stesso CER potranno essere miscelati con il digestato - CER 190606 - prodotto negli impianti della Ditta INALCA S.p.a. di Pegognaga (MN) e/o di Ospedaletto Lodigiano (LO)";

"**3.** di stabilire, fermo restando quanto previsto dal Piano di distribuzione fanghi presentato con l'istanza richiamata in premessa, le seguenti prescrizioni relativamente all'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione:

- a) *devono essere rispettate tutte le prescrizioni impartite dal D.Lgs. 99/92, dalle Deliberazioni di G.R. n. 2773 del 30.12.2004 (come modificata dalla Deliberazione n. 285 del 14.02.2005), n. 1801 del 7.11.2005 e n. 297 del 13.3.2009. Si richiama in particolare il paragrafo XVI "laboratori pubblici e privati" che prevede per le analisi dei fanghi e dei terreni, l'utilizzo di laboratori "pubblici" o "privati accreditati";*
- b) *nel caso di adozione dell'operazione R12 nel centro di stoccaggio, il fango o la miscela di fanghi con identico codice CER potrà essere oggetto di miscelazione/condizionamento con un quantitativo di digestato (CER 190606), prodotto dalla Ditta Unipeg di Pegognaga (MN), non superiore al 49%;*
- c) *il quantitativo massimo di fanghi impiegabili (in miscela o meno) in agricoltura non potrà superare le 6.900 t./anno e il digestato - CER 190606 - utilizzabile nel trattamento di miscelazione dei fanghi, non potrà superare le 3.381 t./anno;*
- d) *la quantità massima di fango utilizzabile per ogni tipologia di provenienza del fango, non potrà superare il limite previsto dalla seguente tabella:*

IMPIANTO	CER	QUANTITATIVO MAX DI FANGO RIUTILIZZABILE IN AGRICOLTURA	RAPPORTO QUANTITATIVO MAX DI FANGO MISCELABILE CON DIGESTATO	
			51% fango tal quale	49% digestato
Solana S.p.a.	20305	5.000 t. tal quale	2.550 t.	2.450 t.

Annoni S.p.a.	020204	2.000 t. tal quale	1.020 t.	980 t.
Soc. Coop. Agr. O.P.A.S.	020204	2.000 t. tal quale	1.020 t.	980 t.
Rodolfi Mansueto S.p.a.	020305	3.000 t. tal quale	1.530 t.	1.470 t.
Pizzoli S.p.a.	020305	1.000 t. tal quale	510 t.	490 t.
Columbus S.p.a.	020305	2.000 t. tal quale	1.020 t.	980 t.

- e) *il fango (o la miscela) deve sempre subire un efficace trattamento di stabilizzazione da cui risulti un abbattimento minimo delle sostanze sospese volatili effettivamente presenti compreso nei valori del 35-45%;*
- f) *i produttori dei fanghi sono tenuti, ai sensi del paragrafo XVIII, punto 5 della Del.G.R. 2773/04 s.m.i., all'esecuzione di accertamenti analitici sui fanghi così come prodotti, secondo la seguente frequenza:*
- *Solana Spa, **trimestrale**, (impianto di depurazione dei reflui di "attività agro-industriale stagionale" superiore a 100.000 a.e.);*
 - *Annoni Spa, **semestrale**, (impianto di depurazione dei reflui agro-industriali inferiore a 100.000 a.e.);*
 - *Soc. Coop. Agr. O.P.A.S., **semestrale**, (impianto di depurazione dei reflui agro-industriali inferiore a 100.000 a.e.);*
 - *Rodolfi Mansueto S.p.a., **semestrale**, (impianto di depurazione dei reflui agro-industriali inferiore a 100.000 a.e.);*
 - *Pizzoli Spa, **semestrale**, (impianto di depurazione dei reflui agro-industriali inferiore a 100.000 a.e.);*
- g) *i risultati di tali accertamenti dovranno essere trasmessi con la medesima frequenza al soggetto utilizzatore e ad ARPAE. La mancata trasmissione degli accertamenti analitici da parte dei produttori, preclude per l'utilizzatore, la possibilità di spandimento del fango; quest'ultimo, pertanto, è tenuto a verificare che l'Arpae di Piacenza abbia ricevuto con regolarità, secondo le frequenze sopra indicate ed indipendentemente dal loro effettivo utilizzo, le analisi del fango prodotto dalle Ditte titolari degli impianti di depurazione;*
- h) *il titolare dell'autorizzazione (utilizzatore) è tenuto, ai sensi del paragrafo XVIII comma 6. della Delibera G.R. n. 2773/2004, prima dell'utilizzo agronomico di ciascuna partita omogenea dei fanghi stoccati, ad effettuare almeno un accertamento analitico nel rispetto delle disposizioni del paragrafo XVI e secondo il protocollo previsto dal paragrafo 4 della citata Delibera. La documentazione relativa a tale accertamento dovrà costituire parte integrante della notifica di utilizzazione di cui al successivo punto h);*
- i) *la prescritta notifica d'inizio delle operazioni di utilizzazione, di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 99/1992, dovrà pervenire, completa di tutta la documentazione prevista (analisi del fango, dei terreni interessati, colture previste, titoli di disponibilità, consenso allo spandimento, ecc...), entro i 10 giorni lavorativi antecedenti l'inizio delle operazioni di recupero alla Arpae di Piacenza (SAC e Servizio Territoriale) ed al Comune interessato dalle stesse operazioni. La notifica dovrà tra l'altro specificare la tipologia dei fanghi apportati per ogni superficie omogenea, che potrà essere utilizzata solo con un tipo di fango (o miscela) per annata agraria, per un quantitativo stimato in base alle risultanze degli accertamenti analitici effettuati prima dell'utilizzo agronomico di ciascuna partita omogenea dei fanghi stoccati;*
- j) *l'utilizzo dei fanghi è consentito:*
- *sui suoli aventi una dotazione naturale di sostanza organica non superiore al 5%;*
 - *in terreni situati ad una distanza superiore a 100 m dal perimetro del centro abitato indicato dagli strumenti urbanistici locali, escluse le case sparse e gli insediamenti produttivi isolati;*
- k) *prima della scadenza della presente autorizzazione, deve essere effettuato (a richiesta) il programma di controllo dei suoli utilizzati per lo spandimento dei fanghi di cui al paragrafo XIV – punto 1/b - della Deliberazione n. 2773/2004;*

- l) *il titolare dell'autorizzazione deve inviare alla SAC dell'Arpae di Piacenza, entro la fine di febbraio di ogni anno, la "scheda riassuntiva" riferita all'anno solare precedente, come definita dall'Appendice 1 della Deliberazione G. R. n. 2773/2004;*
- m) *devono essere rispettate le misure di tutela previste dagli artt. 30 – 33 – 34 – 35 – 36 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque, approvato con Deliberazione G. R. n. 40 del 21/12/2005 (tutela delle Zone Vulnerabili da nitrati e tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici);*
- n) *devono essere rispettate sia le norme contenute nel PTCP (artt. 14, 17 e 35) che le norme tecniche stabilite nel PRG del comune di Alseno (art. 16 punto 13);*
- o) *la gestione del centro di stoccaggio, ubicato presso l'Az. Agr. Saliceto del comune di Alseno dovrà avvenire secondo quanto previsto dall'autorizzazione rinnovata, da ultimo, con la determina della SAC dell'Arpae di Piacenza n. 1715 del 07.06.2016. In particolare, all'interno di ogni singolo setto dovrà essere stoccata una sola tipologia di fango. A tal fine dovrà essere comunicato agli enti competenti (Arpae e Comune), oltre alle date di inizio e chiusura del lotto funzionale (con l'indicazione del fango/digestato) nonchè di avvio della caratterizzazione analitica e dell'avvenuto svuotamento dello stoccaggio, anche la procedura di bonifica dell'impianto in seguito alla modifica del fango stoccato;*
- p) *l'interramento dei fanghi potrà avvenire con il ricorso all'utilizzo della tecnica della disonatura, rispetto a quello dell'aratura, qualora la stessa ne garantisca il corretto funzionamento;*
- q) *nel caso di miscelazione dei fanghi con il digestato, non operano le deroghe e le semplificazioni previste esclusivamente per i fanghi di depurazione provenienti dall'industria agroalimentare e, pertanto, per l'utilizzo della miscela sopra citata, dovranno essere rispettate le disposizioni ed i limiti previsti dal D.Lgs. 99/92 e dalla D.G.R. n. 2773 e loro s.m.i. per tutte le altre tipologie di fanghi di depurazione;*
- r) *il provvedimento finale di A.U.A. dovrà essere trasmesso, a cura del titolare della stessa autorizzazione, ai produttori dei fanghi di cui alla precedente lettera d) per consentire, ad opera di questi ultimi, di assolvere a quanto prescritto alla successiva f);*

2. di dare atto che:

- sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia, ambiente ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune di Alseno per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo dell'A.U.A. (originariamente rilasciata) avvenuto da parte del SUAP del comune di Alseno con atto n. 04 del 17.06.2014 (in riferimento all'autorizzazione Det. Dir. n. 592/2014);
- resta fermo quanto precedentemente autorizzato con atto del S.U.A.P. del comune di Alseno n. 4/2014 del 17.06.2014, a seguito dell'adozione avvenuta con D.D. n. 592 del 31.03.2014 della Provincia di Piacenza (come successivamente modificata con gli atti richiamati in premessa);
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.